# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 24 maggio 1989**

**che modifica la decisione 89/15/CEE relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi**

(89/353/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificato da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE [2], in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche [3], in particolare l'articolo 7, in abbinamento con la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che in applicazione della decisione 89/15/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 89/137/CEE [6], gli Stati membri continuano ad autorizzare le importazioni di carni fresche e di animali vivi provenienti da alcuni paesi terzi indicati nell'allegato alla presente decisione alle condizioni di cui nel medesimo allegato ;

considerando che, per quanto riguarda la specie bovina, in virtù degli accordi conclusi tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea, è previsto un riconoscimento delle aziende che forniscono la garanzia di non somministrare a scopi di ingrasso, sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena o tireostatica ai bovini la cui carne è destinata ad essere esportata nella Comunità per il consumo umano ;

considerando che occorre pertanto autorizzare a certe condizioni le importazioni di carni bovine provenienti da questo paese ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'allegato dalla decisione 89/15/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

La Commissione informa gli Stati membri del riconoscimento di aziende nonché della data a decorrere dalla quale tale riconoscimento entra in vigore.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.
(3) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.
(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.
(6) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 37.

*ALLEGATO*

| Paesi terzi | Data fino alla quale gli Stati membri continuano ad autorizzare le importazioni (data di sbarco sul territorio comunitario) | Specifiche |
|---|---|---|
| Argentina | 31 maggio 1989 | |
| Australia | | |
| Austria | 31 maggio 1989 | |
| Botswana | 31 maggio 1989 | |
| Brasile | 31 maggio 1989 | |
| Bulgaria | 31 maggio 1989 | |
| Canada | 31 maggio 1989 | (1) |
| Cecoslovacchia | | |
| Cile | 31 maggio 1989 | |
| Finlandia | | |
| Groenlandia | 31 maggio 1989 | |
| Islanda | 31 maggio 1989 | |
| Iugoslavia | | |
| Malta | 31 maggio 1989 | |
| Norvegia | | |
| Nuova Zelanda | | |
| Paraguay | | |
| Polonia | | |
| Romania | | |
| Stati Uniti d'America | | (2) (3) |
| Sudafrica/Namibia | | |
| Svezia | | |
| Svizzera | | |
| Swaziland | 31 maggio 1989 | |
| Ungheria | | |
| Uruguay | | |
| Zimbabwe | | |
| Republica democratica tedesca | 31 maggio 1989 | |

(1) Le importazioni di animali e di carni della specie bovina destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989, eccettuati i bovini destinati alla riproduzione.

(2) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate a quelle che corrispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e che sono state ottenute da animali provenienti da aziende riconosciute dalla Commissione.

(3) Le importazioni di carni di specie diverse da quella bovina, destinate al consumo umano, sono mantenute sino al 31 maggio 1989.